

**SCHEDA N. 24**  
**SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

**Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.**

La normativa vigente impone una serie di adempimenti che attengono alla gestione dei rifiuti. Del rispetto degli adempimenti prescritti deve essere data notizia nella documentazione che accompagna la richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività produttiva, che è esaminata dai competenti uffici della A.S.L. (che verificano la tipologia dei rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ecc.).

Le categorie dei rifiuti in base al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni sono riportate in **Allegato 1** mentre in **Allegato 2** sono riportate le operazioni di smaltimento e di recupero previste dal Decreto Ronchi

*Smaltimento*

Ogni impresa che produce rifiuti ha l'obbligo di smaltire gli stessi, mediante una delle seguenti modalità:

- autosmaltimento (previa autorizzazione/comunicazione, qualora fosse approvato lo specifico decreto ministeriale);
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento a gestori di servizio pubblico di raccolta (previa stipula di apposita convenzione);
- esportazione mediante spedizione transfrontaliera.

*Comunicazione annuale*

Le imprese sono tenute alla comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti, ai fini della costruzione di un quadro conoscitivo, esaustivo ed aggiornato, utile anche per l'attività di pianificazione. Sono tenute alla comunicazione annuale le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione annuale:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti

Tale comunicazione è effettuata ogni anno entro il 30 aprile, mediante il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), che deve essere trasmesso alla camera di commercio.

*Registro di carico e scarico*

Le imprese devono tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti per annotare tempestivamente, entro i termini fissati dal D.Lgs. 22/1997, le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le imprese che si occupano di smaltimento e recupero di rifiuti devono annotare anche l'origine e la destinazione dei rifiuti, la data del carico e dello scarico ed il metodo di trattamento.

Il registro è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro. Deve essere conservato presso ogni impianto.

Sono tenute alla tenuta del registro di carico e scarico le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Sono esonerate dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti

Le imprese che producono un quantitativo di rifiuti pericolosi inferiore ad 1 tonnellata/anno ovvero un quantitativo di rifiuti non pericolosi inferiore a 5 tonnellate/anno possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche tramite le associazioni di categoria.

### *Deposito temporaneo*

E' consentito il "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", solo se i rifiuti non contengono le sostanze indicate dall'art. 6, comma 1, lettera m), punto 1) e se l'impresa rispetta determinate condizioni:

- raccoglie i rifiuti pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 m<sup>3</sup>, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- raccoglie i rifiuti non pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 m<sup>3</sup>, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- effettua il deposito per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché - per i rifiuti pericolosi - nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- rispetta le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Qualora l'impresa ecceda i limiti previsti dal D.Lgs. 22/1997, la stessa deve richiedere (alla provincia) l'autorizzazione allo stoccaggio.

### *Trasporto dei rifiuti*

L'impresa si deve dotare di un *formulario di identificazione dei rifiuti* (numerato, vidimato dall'ufficio del registro o dalla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura), che serve ad accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal produttore allo smaltitore.

Il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore e dal trasportatore in quattro copie (contenenti dati relativi ai soggetti coinvolti - produttore, detentore/trasportatore, destinatario - ai rifiuti ed all'impianto di destinazione), di cui:

- una resta al produttore;
- una è acquisita dal destinatario;
- le rimanenti due sono controfirmate dal destinatario e consegnate al trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

Qualora infatti entro tre mesi dal conferimento al soggetto autorizzato non abbia ricevuto tale copia, il produttore è tenuto a comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

**Autocertificabile**

SI

NO

### **Ente/Enti titolari**

Ministro dell'ambiente, sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione allo smaltimento di rifiuti in acque marine;

Regione:

- approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
- autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;

Provincia:

- (anche mediante il coinvolgimento delle A.S.L. ovvero di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche): controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione, commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni;
- approvazione di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, individuati nei piani provinciali;
- autorizzazione allo stoccaggio (deposito preliminare e/o messa in riserva) di rifiuti speciali nel luogo di produzione;
- verifica delle comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Comune:

- gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura:

- sede della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

### **Adempimenti**

#### 1) Acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica di un impianto esistente

##### *Presentazione della richiesta*

L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto (ovvero modificare in modo sostanziale un impianto esistente) di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali deve richiedere alla regione un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/1997. Alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto all'autorità competente.

Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;

- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

#### *Conferenza preliminare (30 giorni)*

Gli uffici regionali competenti provvedono ad individuare il responsabile del procedimento, che indice una conferenza preliminare, ai fini della valutazione della documentazione. Partecipano alla conferenza:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti degli enti locali interessati;
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente.

#### *Istruttoria tecnica (90 giorni)*

L'istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell'impianto.

In questa fase è acquisita, se del caso, la valutazione d'impatto ambientale.

E' previsto il parere del comitato tecnico consultivo regionale, composto da undici esperti tossicologo-ambientali (rappresentanti di categorie industriali e CISPEL).

#### *Conferenza conclusiva*

Nel corso della conferenza conclusiva si procede a valutare il progetto e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali; si esaminano tutti i pareri acquisiti e si elabora un parere complessivo, che si configura anche come proposta di deliberazione della giunta regionale. La conferenza preliminare può essere considerata conclusiva qualora gli enti concordino in quella sede un parere comune.

#### *Rilascio dell'autorizzazione (30 giorni)*

L'autorizzazione si configura come una deliberazione della giunta regionale che approva il progetto (e sostituisce visti, pareri, concessione edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività) ed è adottata entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza conclusiva. Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti dalle leggi statali e dai regolamenti regionali (compreso il regolamento d'igiene). L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico comunale.

## 2) Acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti

### *Presentazione dell'istanza*

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997. Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

### *Istruttoria (90 giorni)*

Gli uffici regionali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

#### *Rilascio dell'autorizzazione*

L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale e deve indicare:

- tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare;
- requisiti tecnici;
- precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento e recupero;
- limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.p.r. 203/1988);
- prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- garanzie finanziarie.

#### *Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)*

L'autorizzazione ha una validità fissata dal D.Lgs. 22/1997 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa.

### 3) Iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

#### *Comunicazione d'inizio attività*

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare:

- quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza media di raccolta;
- rispondenza del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati;
- rispetto di condizioni e requisiti soggettivi.

#### *Iscrizione (10 giorni)*

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi.

#### *Rinnovo*

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.

### 4) Dichiarazione di operazioni di recupero

#### *Dichiarazione d'inizio attività*

L'impresa che intenda procedere al recupero di rifiuti deve trasmettere alla provincia la comunicazione d'inizio attività, allegando la dichiarazione del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste dalla vigente normativa. La

comunicazione alla provincia è effettuata su un modulo a tal fine appositamente predisposto dalla direzione regionale competente.

Per i rifiuti non pericolosi sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche per le attività;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.

Per i rifiuti pericolosi (limitatamente a quelli derivanti dalle attività individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994) sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni in relazione ai limiti di sostanze pericolose contenute, ai limiti di emissione per ciascun tipo di rifiuto, di attività, d'impianto;
- requisiti per forme diverse di recupero;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.

Non è soggetto alla dichiarazione d'inizio attività il recupero di rifiuti urbani, ad eccezione di:

- riciclaggio e recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- trattamento per ottenere combustibile da rifiuto; impiego di combustibile da rifiuto.

#### *Istruttoria ed iscrizione al registro (90 giorni)*

La provincia, entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; qualora la verifica dia esito positivo, iscrive l'impresa in un apposito registro, dichiarando (in una relazione che deve essere allegata alla dichiarazione d'inizio attività):

- il rispetto delle norme tecniche specifiche;
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione;
- caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Nel caso in cui la verifica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte dalla vigente normativa, la provincia dispone il divieto d'inizio (o di prosecuzione) di attività. Resta all'interessato la possibilità di conformare la propria attività alla vigente normativa, entro il termine fissato dalla provincia.

#### *Inizio attività*

L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi novanta giorni dalla comunicazione alla provincia.

#### *Rinnovo*

La comunicazione d'inizio attività deve essere rinnovata, a cura dell'impresa, ogni cinque anni ovvero in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

### **Modalità e tempi**

Vedere le schede specifiche sui rifiuti

**Oneri**

Vedere le schede specifiche sui rifiuti

**Validità**

**Scadenza**

**Rinnovi**

**Sanzioni**

Sono previste nel D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

**Norme comunitarie**

**Norme nazionali**

D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;

D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);

DMA 5/2/1998 (individuazione rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate).

**Norme regionali**

**Regolamenti**

**Documentazione e testi integrati**

## Allegato 1

ALLEGATO A (D.Lgs. 22/97)

### *Categorie di rifiuti*

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali le attrezzature ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali di imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie, fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7 Sostanze divenuta inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie residui di distillazione ecc.)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerale o petrolifere, ecc.)
- Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalla famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

## Allegato 2

ALLEGATO B (D.Lgs. 22/97)

### Operazioni di smaltimento

**N.B.** il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni di profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli, che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento Preliminare Prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni, di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO C (D.Lgs. 22/97)

### Operazioni di recupero

**N.B.** Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- R1 Utilizzazione principale come combustibile, o, come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)